Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 9 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

1945

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 8 marzo 1943, n. 153, sono apportate le seguenti modifiche:

1. — L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia.

« In tali comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« *a*) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;

« *b*) per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune ».

2. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

« La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi ».

3. — E' aggiunto il seguente articolo 3-*bis*:

« Il capo dell'Amministrazione comunale deve formulare per iscritto la designazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3 e deve farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sarà rivolto dall'Intendente stesso.

« Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non è pervenuta o non è completa, l'Intendente di finanza può procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della Commissione censuaria comunale prescindendo dalla designazione stessa ».

4. — L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

« Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze: per una metà di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

« Tale designazione è fatta:

« *a*) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo, fra tecnici dell'agricoltura residenti nella provincia;

« *b*) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia ».

5. — L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale è composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice-presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

« La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

« *a*) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;

« *b*) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

« *c*) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;

« *d*) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

« Fanno parte soltanto della prima Sezione:

« *e*) un funzionario dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;

« *f*) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

« *g*) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in economia agraria ed estimo.

« Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

« *h*) un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5°;

« *i*) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

« *l*) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in materia di edilizia ».

6. — L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni censuarie comunali e quelle provinciali durano in funzione quattro anni.

« In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

« I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica ».

7. — Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza, procedono, rispettivamente, a nuova nomina ».

8. — Nel secondo comma dell'art. 10 sono soppresse le parole:

« I presidenti, i segretari, ed i direttori delle Unioni sindacali ».

9. — L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.

« I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

« I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

« Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

« I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica ».

10. — Il punto c) dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« c) decidono in appello sui reclami prodotti sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali ».

11. — Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria ».

12. — Gli articoli 34 e 35 sono abrogati.

Art. 2.

Le attuali Commissioni censuarie, comunali, provinciali e centrali, sono sciolte dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla loro ricostituzione sarà provveduto con le norme sancite dalla legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata come dal precedente art. 1.

Le Commissioni censuarie ricostituite ai sensi del comma precedente rimarranno in funzione sino a tutto il 31 dicembre 1948.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 4. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, e alla legge 22 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 765;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificati dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali fra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e della necessaria capacità tecnica.

Eguale facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, a termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale o non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacità tecnica ».

« Art. 4. — La risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione è deferita a Commissioni arbitrali istituite presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.

Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico della Amministrazione dei monopoli di Stato, che le presiede, e da due estranei all'Amministrazione stessa designati dal Prefetto della provincia ove ha sede ciascuna Direzione compartimentale delle coltivazioni dei tabacchi, che abbiano riconosciuta competenza in materia e che siano preferibilmente laureati in scienze agrarie.

Per ogni membro delle Commissioni verrà nominato un supplente, che entrerà in funzione solo nell'assenza del membro effettivo.

I membri, titolari e supplenti, delle suddette Commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Il direttore generale dei Monopoli di Stato nomina il segretario delle Commissioni e la persona che, occorrendo, ne faccia le veci.

La Commissione decide come arbitro amichevole compositore.

Le domande di rivocazione o di nullità delle decisioni della Commissione arbitrale si propongono nel termine di quindici giorni.

La domanda di rivocazione è proposta alla Commissione medesima che ha pronunciato la decisione.

La domanda di nullità è proposta avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio. Quando sia dichiarata la nullità della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del tabacco è rimesso alla Commissione medesima ».

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto, in quanto occorra, alla emanazione di altre norme per il funzionamento e la procedura delle Commissioni arbitrali, in aggiunta od a modifica di quelle contenute nel R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 9. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali vennero approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1841;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari, i diritti di vacazione, le indennità chilometriche su via ordinaria e l'indennità giornaliera di missione, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 8, 10, 13, 14, 16 e 17 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, sono triplicati.

Art. 2.

Le disposizioni dei Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1841; 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, riguardanti i diritti, gli onorari e le indennità di cui al precedente art. 1, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 7. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli artcoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, che modifica l'art. 238 del Codice di procedura penale e introduce nello stesso Codice l'articolo 238-*bis*, per la disciplina del fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, l'autorità giudiziaria competente per la convalida del fermo, di cui agli articoli 238 e 238-*bis* del Codice di procedura penale, può prorogarne la durata, su richiesta motivata dell'autorità di polizia che ha eseguito il fermo, fino ad un massimo di venti giorni, qualora risulti necessario per l'espletamento delle indagini della polizia giudiziaria.

Negli elenchi di cui al penultimo comma dell'articolo 238-*bis* del Codice di procedura penale si deve dare anche notizia delle proroghe concesse ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 8. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni è modificata in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2. *foglio n.* 5. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 1 (*Raccolta* 1945).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto lo statuto della Banca d'Italia approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216, è revocato.

Art. 2.

Fino a che non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento è sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilità prevista dall'art. 132 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di essa, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, anzichè dal Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore eserciterà — sentito il direttore generale — anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del consiglio stesso, eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

Art. 4.

Sono esclusi dai poteri del governatore quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Gli sono, invece, conferiti i poteri della presidenza del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali; il governatore eserciterà pure, sentito il direttore generale della Banca, i poteri del Comitato centrale amministrativo di detto Consorzio fino a che il Comitato stesso non sarà ricostituito. Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri di tale Comitato saranno esercitati dal direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 5.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376.

Art. 6.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore la comunicazione al Ministero del tesoro, da parte della Banca, di copia delle deliberazioni del governatore, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministero sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 6. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto e da un vice Alto Commissario aggiunto per ciascuno dei quattro rami di sua competenza.

Qualora sia vacante la carica di Alto Commissario o questi sia assente od impedito, le funzioni relative sono esercitate collegialmente dai quattro Alti Commissari aggiunti, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Alti Commissari aggiunti ed i vice Alti Commissari aggiunti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono equiparati rispettivamente, per la durata della carica, ai magistrati di grado terzo e quarto.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. L'ufficio di segreteria è retto da un segretario generale, e vi possono essere chiamati anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti:

« Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la grazia e giustizia e l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente:

« Alle minori pene disciplinari si può addivenire anche nel caso dell'apologia fascista contemplata nell'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia avuto tale gravità da rendere il colpevole indegno di servire lo Stato ».

Art. 5.

La Commissione centrale preveduta dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali composta di un presidente di sezione, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Il presidente della Commissione centrale stabilisce le norme per la ripartizione del lavoro fra le varie sezioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di esse.

Art. 6.

Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'arti-

colo 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato di tre mesi per i territori restituiti all'Amministrazione italiana anteriormente alla data del presente decreto. La proroga è limitata ad un mese per le procedure relative ai funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può essere consentita fino a sessanta giorni.

Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell'articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.

Art. 10.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente decreto si applicano anche nei confronti degli avvocati dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.

Art. 11.

Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, preveduto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso:

« In ogni provincia il prefetto, insieme con tre delegati dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione ».

Art. 13.

Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il comma seguente:

« Gli organi incaricati della tenuta degli albi, qualora ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico degli iscritti, procedono direttamente alla denuncia alle Commissioni, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, prima di procedere al giudizio. L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento ».

Art. 14.

La trasmissione da parte delle Commissioni di epurazione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, deve essere accompagnata dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Rodinò — Togliatti — Brosio — De Gasperi — Tupini — Pesenti — Soleri — Casati — De Courten — Scialoja — Arangio-Ruiz — Ruini — Gullo — Cerabona — Cevolotto — Gronchi — Scoccimarro

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10. — Petia

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.
Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'on. prof. Luigi Einaudi, senatore del Regno, è nominato governatore della Banca d'Italia.

Il gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato direttore generale della Banca anzidetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per il tesoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 271. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 giugno 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941 e 26 aprile 1943 con i quali i signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco venivano rispettivamente nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei predetti nominativi;

Decreta:

I signori avv. Francesco De Castro fu G. Battista e avv. Edoardo Armò di Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(10)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C.B.E., M.C. Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che l'Ordinanza in data 7 dicembre 1944, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 16 dicembre 1944 relativa ai decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 25 novembre 1944, sia modificata come segue:

dopo le parole « dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* » si aggiunga « ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, che entrerà in vigore ed avrà piena forza ed effetto di legge in ciascuna Provincia a partire dalla data dell'Ordinanza con cui il Commissario provinciale disporrà l'entrata in vigore del detto decreto nella Provincia stessa ».

In data 27 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(29)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordine che i decreti contenuti nel numero 97 del 21 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(30)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordine che i decreti contenuti nel numero 98 del 23 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(31)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.